

# **TI\_GERICHTE 12.2000.159 vom 10. Januar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-01-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.159](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.159)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.159 du 10 janvier 2001

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.159 del 10 gennaio 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le parti e il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS), sono concordi nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa sia da risolvere mediante l'applicazione degli art. 754 e segg. v.CO ( II CCA 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z., 12 ottobre 1995 in re B./D.A. e V.).

### **E. 2**

A questo stadio della causa non vi è più contestazione da parte dell'appellante dell'esistenza di una violazione da parte sua dei doveri dell'amministratore della società anonima, sanciti dall'art. 725 v.CO, per il motivo del mancato deposito del bilancio della \_\_\_\_\_ nonostante che non fosse più data la necessaria copertura del capitale azionario (appello, punto 9, pag. 4 e 5), mentre che litigiosa è la questione dell'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra questo comportamento dell'amministratore e l'insorgenza del danno di cui è chiesto il risarcimento.

#### **E. 2.1**

Il nesso di causalità adeguata è dato allorché il comportamento del presunto danneggiante, esaminato secondo l'ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, era di per sé atto a dar luogo o a favorire l'evento dannoso ( DTF 112 II 442; II CCA 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Brehm , Berner Kommentar, n. 122 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier , La responsabilité civile, Berna, 1975, pag. 55 e segg.; Oftinger , Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, pag. 72 e 73). Il giudice confrontato con il caso concreto deve chiedersi se è probabile che il fatto considerato abbia prodotto un effetto del genere di quello avveratosi, se in altre parole il risultato era oggettivamente prevedibile ( DTF 112 II 442, 101 II 73). Il comportamento della vittima o di un terzo di regola non annulla il nesso di causalità adeguata tra il comportamento del danneggiante e il danno, e questo anche nel caso in cui la colpa del danneggiato o quella del terzo eccedano la colpa del danneggiante ( DTF 112 II 41). Questo perché anche quando altre cause del danno si affiancano a quella imputabile al danneggiante, questa rimane nondimeno adeguata fino a che essa può ancora essere ritenuta rilevante ( II CCA

#### **E. 2.2**

Nel caso, come quello di specie, in cui si debbano valutare le conseguenze di un'omissione, occorre invece indagare sull'esistenza di un nesso di causalità ipotetica. Questo significa che per risolvere il quesito a sapere se un certo risultato è in relazione con una determinata

omissione ci si deve chiedere se detto risultato, secondo la comune esperienza e l'ordinario andamento delle cose, sarebbe stato ottenuto anche senza l'omissione. Se con un alto grado di verosimiglianza si può affermare che senza l'omissione in questione il danno non si sarebbe verificato, allora è dato un adeguato nesso di causalità tra l'omissione e il danno ( DTF 116 IV 310; II CCA

### **E. 2.3**

In base a questi principi è addirittura manifesto, nonostante le affermazioni contrarie del ricorrente, che l'omissione da lui commessa è direttamente causale per il verificarsi del danno: infatti, come rettamente rilevato dal Pretore (consid. 5.1, pag. 6), se i bilanci fossero stati tempestivamente depositati da amministratori diligenti la società sarebbe stata sciolta ben prima che divenissero esigibili i premi assicurativi rimasti impagati, ragione per cui è addirittura certo che senza l'omissione il danno non si sarebbe verificato. Contrariamente alla tesi dell'appellante, il nesso di causalità adeguata così determinato non viene interrotto per il motivo che l'ing. \_\_\_\_\_ ha successivamente omesso il pagamento dei premi assicurativi o che la stessa questione del pagamento di detti premi era curata esclusivamente da altro amministratore. Il suo agire (mantenimento in essere dei contratti di lavoro con i dipendenti, dal quale deriva l'obbligo al pagamento dei premi delle assicurazioni obbligatorie) non possiede in effetti alcuna connotazione di eccezionalità, ma va al contrario ritenuto costituente parte della normale amministrazione della \_\_\_\_\_, volta a mantenerla operativa nel consueto settore d'affari. In tali circostanze l'agire dell'ing. \_\_\_\_\_ appare meramente incidentale, e nulla toglie alla rilevanza dell'omissione commessa dall'appellante, che a mente di questa Camera permane decisiva per il verificarsi del danno in discussione.

### **E. 2.4**

La successiva argomentazione del ricorrente è volta ad ottenere la non applicazione nei suoi confronti della responsabilità solidale prevista dall'art. 759 v.CO. La tesi è però fondata sulla non verificata circostanza, già evocata in precedenza dal ricorrente, secondo cui l'ing. \_\_\_\_\_ sarebbe l'unico responsabile dell'atto giuridico (mancato pagamento dei premi assicurativi) che ha causato il danno all'attrice, e pertanto l'argomentazione è a ben vedere una mera ripetizione della predetta tesi della mancanza di nesso causale adeguato tra l'omissione dell'appellante e il danno subito dalla procedente. \_\_\_\_\_ quella tesi, l'unica considerazione possibile nell'ottica dell'applicazione dell'art. 759 v.CO deve essere quella per cui tutti gli amministratori risultano colpevoli dell'omesso deposito dei bilanci che ha arrecato danno all'attrice, ragione per cui ben si giustifica il fatto che essi siano stati chiamati a rispondere in solido per tale danno. Tanto basta a determinare la reiezione del gravame, del tutto infondato. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 20 settembre 2000 dell'ing. \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 1'080.-- b) spese \_\_\_\_\_ fr. 20.-- T o t a l e \_\_\_\_\_ fr. 1'100.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 2'500.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

### **E. 4**

febbraio 1994 in re P. e llcc./P. e llcc.; Brehm , opera citata, n. 126 ad art. 41 CO).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.